

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1961

Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituzione, presso il Ministero della difesa, di un ruolo di personale tecnico di concetto per l'energia nucleare

ONOREVOLI SENATORI. — In tutti gli Stati va determinandosi un interesse sempre più vivo allo studio dei problemi concernenti l'utilizzazione dell'energia nucleare quale fonte energetica destinata ad avere profonde ripercussioni nel campo della scienza e della tecnica.

I risultati, infatti, finora raggiunti da quelle che possono considerarsi le prime applicazioni di tale energia inducono a ritenere che essa è suscettibile di larghissimo impiego e che una più completa conoscenza delle sue possibilità porterà senza dubbio ad un sovertimento di molti di quei principi che oggi dominano nei vari settori della tecnica.

Anche in Italia il problema è vivamente sentito e la possibilità di trasformare l'energia nucleare in altre energie direttamente utilizzabili costituisce l'oggetto e la mèta di importanti ricerche condotte su scala sempre più vasta.

Le Forze armate non potevano, pertanto, rimanere estranee a tali studi ed in particolare ai problemi riguardanti l'applicazione nel campo militare dell'energia stessa. Esse si sono finora avvalse dell'opera di esperti non appartenenti all'Amministrazione dello Stato, cui sono stati conferiti incarichi di studio ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e di personale non di ruolo per compiti di collaborazione.

Il crescente sviluppo, l'indiscussa importanza e la particolare natura di detti problemi conducono alla necessità, ormai indilazionabile, che il Ministero della difesa disponga di personale al quale possa essere affidato stabilmente il settore degli studi in parola, oggi indispensabili per impostare qualunque efficiente piano difensivo.

Tale personale dovrà essere costituito di elementi direttivi (direttore, ricercatori, programmatori), muniti di laurea nei vari cam-

pi scientifici più strettamente attinenti alle ricerche e studi da effettuare (laurea in medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica industriale, farmacia, ingegneria) e di diplomati con compiti di collaborazione di concetto.

Quanto alla prima categoria appare preferibile, anzichè far ricorso all'inquadramento nei rigidi schemi del personale statale di ruolo, avvalersi di forme contrattuali di diritto privato che, pur con le idonee garanzie per l'Amministrazione e per gli interessati, consentiranno una maggiore scioltezza di rapporti e più adeguate remunerazioni, conformemente alla natura dei compiti al personale stesso demandati.

Si è quindi predisposto l'unito disegno di legge che agli articoli 1 a 5 autorizza il Ministero della difesa ad assumere, con contratti di diritto privato, elementi qualificati per le esigenze degli studi e delle ricerche nel campo dell'energia nucleare interessanti le Forze armate, nel limite di 60 unità; fissa le retribuzioni da corrispondere in relazione alle mansioni, regola alcuni aspetti del rapporto per il resto discipli-

nato dalle norme generali sull'impiego privato.

Il disegno di legge istituisce, poi, presso il Ministero della difesa un ruolo di personale tecnico di concetto con un organico di 40 unità, ripartite tra le varie qualifiche tipiche delle carriere statali del personale di concetto (articolo 6).

A detto ultimo personale saranno applicabili le norme comuni ai dipendenti civili dello Stato, salvo qualche equo riconoscimento delle aspettative di coloro che già prestano la loro opera di collaborazione alle ricerche e studi di cui trattasi (articoli 9 e 10).

Trattandosi di personale comune alle tre Forze armate è apparso necessario stabilire la competenza per gli adempimenti occorrenti per l'assunzione e l'amministrazione del personale stesso (sia a contratto che di ruolo) e prevedere apposita composizione degli organi collegiali competenti in materia (Consiglio di amministrazione, Commissione di disciplina) (articolo 8).

L'articolo finale del disegno di legge indica l'onere conseguente e i mezzi di copertura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero della difesa, per le esigenze degli studi e delle ricerche nel campo dell'energia nucleare e per la preparazione di personale specializzato, può avvalersi anche dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato, munite di laurea rilasciata dalle Facoltà di medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica industriale, farmacia, ingegneria, assunte con contratto a termine rinnovabile.

Il contingente delle persone da assumere è stabilito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, nel limite massimo di 60 unità.

Art. 2.

La retribuzione del personale è stabilita con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro entro le seguenti misure annue lorde: lire 2.240.000, per il posto di direttore; lire 1.680.000, per i posti di ricercatore e lire 1.400.000, per i posti di programmatore. Essa esclude ogni emolumento accessorio.

Art. 3.

L'assunzione è disposta, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, per la durata di un triennio.

I primi sei mesi sono considerati periodo di prova durante il quale il personale può essere licenziato qualora a giudizio dell'Amministrazione la prova stessa abbia dato esito negativo; successivamente il licenziamento del personale, prima della scadenza del contratto, può essere effettuato,

su conforme parere del Consiglio di amministrazione, solo per i seguenti motivi:

- a) scarso rendimento;
- b) atti che rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
- c) gravi motivi disciplinari;
- d) abbandono del servizio.

Il licenziamento può anche essere disposto, con preavviso di due mesi, in caso di riduzione e soppressione dei servizi o di riduzione del personale, ovvero per sopravvenuta inidoneità alle mansioni.

Art. 4.

Il rinnovo del contratto, per periodi triennali, è disposto sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Il personale che prima del periodo triennale intenda lasciare il servizio deve dare un preavviso per iscritto di almeno due mesi.

Art. 5.

Al momento della cessazione del rapporto, al personale avente almeno un anno di servizio è corrisposta una indennità commisurata ad una mensilità della retribuzione in godimento all'atto della cessazione stessa per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

L'indennità non è dovuta nel caso di licenziamento per i motivi indicati alle lettere b), c) e d) del precedente articolo 3, ed in caso di dimissioni non precedute dal preavviso di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4.

Nel caso di decesso l'indennità è corrisposta al coniuge non separato legalmente per sua colpa, ai figli minori e, se vivevano a carico, ai parenti entro il 2° grado.

Art. 6.

Per compiti di collaborazione nelle ricerche e studi nel campo nucleare, nell'interesse dell'Esercito, della Marina e dell'Aero-

nautica, è istituito, presso il Ministero della difesa, il seguente ruolo organico della carriera tecnica di concetto per l'energia nucleare:

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DI CONCETTO PER L'ENERGIA NUCLEARE

Coeff.	Qualifica	N. posti
500	Perito nucleare capo	1
402	Perito nucleare principale	4
325	Primo perito nucleare	6
271	Perito nucleare	29
229	Perito nucleare aggiunto	
202	Vice perito nucleare	
Totale		N. 40

Art. 7.

La nomina in prova a vice perito nucleare si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e del diploma di maturità classica o scientifica o di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o nautico o per geometri.

Art. 8.

Agli adempimenti relativi all'assunzione, al trattamento economico e alla liquidazione del personale di cui al precedente articolo 1 nonchè a quelli relativi all'assunzione all'impiego, allo stato giuridico, alla carriera e al trattamento economico di attività del personale del ruolo di cui al precedente articolo 6, provvede la Direzione generale dei personali civili e degli affari generali della Marina. Agli adempimenti relativi al trattamento di quiescenza del personale del ruolo predetto provvede la Direzione generale delle pensioni della Marina.

Per il personale di cui al primo comma, le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono devolute al Consiglio di amministrazione della Marina, integrato con i

direttori generali dei personali civili e degli affari generali dell'Esercito e dell'Aeronautica; i direttori generali del Commissariato militare marittimo e dei servizi amministrativi della Marina sono sostituiti dal direttore generale di artiglieria dell'Esercito e dal direttore generale delle armi e munizioni dell'Aeronautica.

Per il personale tecnico del ruolo di concetto per l'energia nucleare la Commissione di disciplina è formata di un direttore generale della Marina e di due direttori generali, di cui uno dell'Esercito e uno dell'Aeronautica. Per ciascun membro effettivo è nominato un membro supplente della stessa Forza armata.

Art. 9.

Nei concorsi banditi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'accesso alla carriera di concetto di cui all'articolo 6, non oltre la metà dei posti può essere riservata a coloro che per almeno un anno abbiano comunque svolto presso l'Amministrazione militare mansioni di concetto nel campo dell'energia nucleare, non abbiano superato il quarantesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

Art. 10.

Per i vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo 9 che anteriormente alla nomina abbiano comunque svolto per almeno un biennio presso l'Amministrazione militare mansioni di concetto nel campo dell'energia nucleare, l'anzianità di servizio richiesta per la promozione alla qualifica superiore è ridotta di un anno.

Art. 11.

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente legge si osservano per il personale di cui all'articolo 1 le disposizioni che regolano i rapporti di impiego privato e per il personale di cui al-

l'articolo 6 le disposizioni che regolano lo stato giuridico, la carriera e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli impiegati dello Stato. L'equiparazione delle qualifiche del ruolo di cui al precedente articolo 6 è effettuata in base alla corrispondenza dei coefficienti.

Art. 12.

Gli incarichi già conferiti a norma dell'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per le speciali esigenze di cui ai precedenti articoli, sono prorogati sino alla data in cui hanno effetto i contratti per quanto attiene al personale di cui all'articolo 1 e fino alla prima attuazione del ruolo per quanto attiene al personale di cui all'articolo 6.

Art. 13.

Alla copertura della spesa di lire 50 milioni derivante dalla presente legge per l'esercizio 1961-62 sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 271 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

All'onere annuo di lire 200 milioni, derivante dalla presente legge a carico dei successivi esercizi finanziari, si provvederà con gli stanziamenti dei competenti capitoli del citato stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per i medesimi esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.